



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GATTI, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ALBANO, BERTUZZI, CIRINNÀ, DE MONTE, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FILIPPI, FORNARO, GIACOBBE, MATTESINI, ORRÙ, PADUA, PEZZOPANE, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI e SOLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2013

Modifica dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intende riproporre la proposta di legge n. 4712 presentata nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati dall'onorevole Damiano, e da me sottoscritta, che si poneva l'obiettivo di dare attuazione all'ordine del giorno 9/4612/103, il quale impegnava il Governo a valutare attentamente gli effetti applicativi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivederne quanto prima, le disposizioni, coinvolgendo le parti sociali al fine di redigere una norma integralmente conforme agli indirizzi, ai contenuti e alle finalità dell'accordo del 28 giugno 2011 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL. Si rammenta che tale ordine del giorno ha avuto parere favorevole del Governo e, nel corso della seduta n. 518 del 14 settembre 2011, è stato approvato con 418 voti favorevoli, 142 astensioni e solo 14 voti contrari. In sede di conversione in legge del suddetto decreto-legge n. 138 del 2011 abbiamo più volte messo in evidenza le contraddizioni del provvedimento e rilevato l'iniquità delle disposizioni contenutevi, ponendo l'accento sulle ripercussioni negative che avrebbero avuto su un mondo del lavoro chiamato ad affrontare una fase estremamente delicata, data la scadenza di numerosi trattamenti di integrazione salariale, che avrebbero condotto a un inevitabile e vertiginoso aumento dei problemi occupazionali. In tale contesto, le disposizioni del citato articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, hanno rappresentato un improprio intervento del Governo sui temi del

modello contrattuale e della rappresentatività sindacale – materie che dovrebbero essere rimesse alle parti sociali – con soluzioni che hanno aggravato il sistema delle relazioni industriali in una fase in cui, invece, sarebbe stato necessario il massimo della coesione e della collaborazione sociale, e che hanno messo in mora i contenuti dell'accordo unitario raggiunto il 28 giugno 2011, sia sul tema della democrazia nei luoghi di lavoro e quindi della partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori alle decisioni che riguardano gli accordi aziendali, sia sul tema della rappresentatività delle organizzazioni sindacali che stipulano i medesimi accordi. L'introduzione del concetto di rappresentatività territoriale del sindacato ha aperto la strada a sindacati di comodo non nazionalmente rappresentativi e, di conseguenza, a logiche di *dumping* sociale. In particolare, è apparsa estremamente grave l'introduzione del principio della derogabilità di leggi e di contratti collettivi nazionali di lavoro da parte dei contratti aziendali, soprattutto laddove siano in gioco importanti e sostanziali diritti dei lavoratori, compresi quelli connessi al reintegro nel posto di lavoro. L'applicazione di una siffatta normativa rischia di produrre una sorta di «balcanizzazione» della disciplina di importanti istituti del rapporto di lavoro, con manifeste differenziazioni di trattamento e di tutela dei diritti dei lavoratori a parità di condizioni sostanziali, in evidente contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Queste sono le principali motivazioni che ci inducono a presentare anche al Senato un disegno di legge alternativo che, rispettoso dell'autonomia delle parti sociali, riconosca

la validità giuridica del contratto collettivo aziendale nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva, qualora stipulato dalle rappresentanze sindacali operanti nell'azienda, relativamente alle materie, secondo le regole e le procedure previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

Una soluzione equilibrata che, rispettosa dell'autonomia e dell'iniziativa delle parti sociali e riconoscendo l'importanza della contrattazione di prossimità, non stravolge il sistema delle fonti e preserva la funzione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità*). - 1. Il contratto collettivo aziendale di lavoro, stipulato dalle rappresentanze sindacali operanti nell'azienda, relativamente alle materie e secondo le regole e le procedure previste dall'accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato».